

**Decreto del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2009 che rimette in vigore l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (CCLD) e che estende la convezione salariale 2009**

(del 27 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato (CdS) del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD); visti il Decreto del Consiglio di Stato del 6 marzo 2007 e la domanda di modifica e di proroga presentata il 17 novembre 2008 dalle parti contraenti;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 94/2008 del 21 novembre 2008 del Cantone Ticino e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 235 del 3 dicembre 2008;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 30 giugno 2010;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
  - il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;
- su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

**risolve:**

1. La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale al CCLD fino al 30 giugno 2010 è accolta.
- 1.1 Conseguentemente è conferita l'obbligatorietà generale alle disposizioni evidenziate in neretto nel CCLD e a quelle modificate di cui qui di seguito.

**Convezione salariale**

Ad ogni disegnatore è riconosciuto un aumento sul suo salario effettivo (minimi e individuali) di **fr. 1'300.-- annui** (fr. 100.-- mensili), fino ad un limite massimo di fr. 75'000 annui.

- nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio/pratica	fr. 45'553.--
- nel 2° anno	fr. 47'379.--
- nel 3° anno	fr. 52'811.--
- nel 4° anno	fr. 58'267.--
- nel 5° anno	fr. 63'668.--

Agli apprendisti disegnatori è riconosciuto un aumento sui loro salari effettivi di **fr. 340.-- annui**; di conseguenza, i salari minimi annuali vengono così adeguati:

- nel primo anno di apprendistato*	fr. 6'400.--
- nel secondo anno di apprendistato	fr. 9'228.--
- nel terzo anno di apprendistato	fr. 13'369.--
- nel quarto anno di apprendistato	fr. 17'510.--

\* importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio

**I salari minimi e quelli effettivi sono considerati adeguati a punti 104.6 dell'indice del costo della vita di fine ottobre, elaborato dall'OFS.**

**Durata del contratto**

**Art. 33.I CCLD**

**Il presente contratto è valido fino al 30 giugno 2010.**

2. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore con la sua pubblicazione e ha effetto fino al 30 giugno 2010.

Bellinzona, 27 gennaio 2009

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 23 ottobre 2009.